

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 11 novembre 2022, n. 385

**ID AIA 2549 - ITALCAVE SPA - Attività IPPC 5.3 e 5.4 - Impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con annessa piattaforma inertizzazione ubicata in c.da Giardinello nel Comune di Taranto - Autorizzata con Determina Dirigenziale n. 52 del 17 aprile 2018 della Provincia di Taranto e successive modifiche - Modifica non sostanziale AIA ai sensi art.29-nonies del D.Lgs.152/06 e smi.**

**La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR**

**VISTA** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale", con cui è stata disposta l'ulteriore proroga sino al 30.09.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con cui sono state conferite "le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche" con "decorrenza dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n. 17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;

**VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9 "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22." con la quale è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l'ing. Luigia Brizzi;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n.75 del 10/03/2022 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti".

**Visti inoltre:**

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la DGR n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali e s.m.i.";
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.";
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 e s.m.i. "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- il D. lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.lgs. n.36/2003 e s.m.i "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti";
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la DGR n. 36 del 12/01/2018 recante "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3";
- la DGRn.2251 del 29/12/2021, recante "Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo "minimi" ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA", che individua gli impianti "minimi" di chiusura del ciclo, riconosciuti come indispensabili ed assoggettata regolazione dei costi e tariffe secondo MTR-2 di Arera;
- l'Atto di Indirizzo del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana prot. n. AOO\_090/PROT/26/07/2022/0008331, condiviso da Arpa Puglia ed Ager Puglia, relativo alle procedure di omologa del rifiuto derivante dal trattamento dei rifiuti urbani regionali presso i TMB;
- la nota del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana prot n.7846 del 20/09/2022 con cui si trasmette il verbale della seduta del 16/09/2022 durante la quale ARPA ha fornito chiarimenti con riferimento ai contenuti dell'atto di indirizzo trasmesso dal Dipartimento Ambiente della Regione Puglia con nota prot. 8331 del 26.07.2022;
- vista la nota Ager Puglia prto 10932 del 16/11/2022 "controllo di ammissibilità in discarica del rifiuto biostabilizzato proveniente dagli impianti pubblici di trattamento meccanico biologico -linee guida del 22 luglio 2022 applicazione e procedure di omologa pendenti;

Vista la relazione del Servizio, espletata dal funzionario ing. M. Gabriella Sfrecola in qualità di Responsabile del Procedimento e così formulata.

**RELAZIONE DEL SERVIZIO**

Con nota prot. n. 248/DIR/2022 del 26 agosto 2022 acquisita al prot. regionale n.11022del 05 settembre 2022, la società Italcave spa, gestore della discarica di rifiuti non pericolosi con annessa piattaforma di inertizzazione ubicata in c.da la Riccia-Giardinello nel Comune di Taranto, ha inoltrato alla Sezione Autorizzazioni Ambientali ed alla Provincia di Taranto, oltre che al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Ager Puglia e ARPA Puglia, la comunicazione di modifica non sostanziale del provvedimento di AIA secondo le indicazioni di cui all'atto di indirizzo del Dip. Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana del 26/07/2022 (prot.n. r\_puglia/AOO\_090/PROT/26/07/2022/0008331), relativo alle procedure di omologa del rifiuto EER

190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani regionali presso i TMB.

Unitamente alla comunicazione il Gestore ha trasmesso:

- la richiesta di revisione del Piano di gestione operativa della discarica (Relazione R.5.2, rev.1) contenente l'adeguamento dell'installazione alle disposizioni normative intervenute e alle prescrizioni ARPA Puglia Dap Taranto, di cui al parere prot n.35476-156 del 09/05/2022,
- l'attestazione del versamento di euro 2.000,00 a titolo di tariffa istruttoria AIA (causale: Tariffa AIA cap. 3062130, Tariffa AIA DGR 36/2018).

L'impianto gestito da Italcave SpA è autorizzato con Det. Dir. n. 52 del 17 aprile 2018 della Provincia di Taranto e s.m.i. per le attività IPPC 5.3 e 5.4, cui si rinvia integralmente.

La modifica non sostanziale comunicata dal Gestore in data 26 agosto 2022 (prot. regionale n.11022del 05 settembre 2022) prevede:

- *la verifica analitica di conformità del rifiuto conferito da eseguirsi ogni qualvolta venga effettuato il primo carico e da ripetersi periodicamente prima del raggiungimento di 5.000 tonn per il rifiuto codice 19 05 01 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB, che il produttore dichiara regolarmente generati, in conformità al parere ARPA n. 14165 del 28 febbraio 2022 e privi di elevata variabilità giusta Linee guida SNPA approvate con Decreto direttoriale del MITE del 9 agosto 2021 n. 47 punto 3.5.9 e comunque ad esaurimento de lotto omologato , e comunque con frequenza non superiore ad un anno;*
- *l'impegno a terminare le verifiche di conformità entro sette giorni lavorativi dalla data di prestoccaggio, salvo cause di forza maggiore o eventi non imputabili all'impianto di discarica;*
- *la revisione del vigente Piano di gestione operativa della discarica (Relazione R.5.2, rev.1) che contiene, oltre alle modifiche sopra indicate, l'adeguamento alle disposizioni normative nel frattempo intervenute e recepisce le prescrizioni di cui al parere ARPA del 9 maggio 2022 prot 35476-156.*

La modifica sopra indicata fa riferimento alla prescrizione riportata nel documento tecnico Allegato A, al par. 6.1.1d - Punto3 "Prescrizioni generali sul conferimento in discarica" della D.D. n. 52/2018 della Provincia di Taranto che fissa il limite quantitativo di 2.500 t per lo svolgimento periodico della verifica di conformità del rifiuto in discarica (art.7 ter Verifica di conformità - D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.). Il gestore comunica di aumentare il quantitativo del lotto di rifiuti su cui eseguire la verifica di conformità, di cui all'art.7 ter del D.Lgs. n.36/2013 e smi, da 2500 tonn prescritte con D.D. n. 52/2018 della Provincia di Taranto a 5.000 tonn di rifiuto EER 190501.

In particolare il gestore nella comunicazione del 26 agosto 2022 ha richiamato il parere di ARPA Puglia n. 14165 del 28 febbraio 2022 con la quale l'agenzia ha espresso parere tecnico in merito alla qualifica dei rifiuti prodotti dagli impianti di TMB codice EER 19 05 01 come regolarmente generati ai sensi dell'allegato 5 del d.lgs n.36/2003 e smi.

Con nota prot n.7846 del 20/09/2022 trasmessa dal Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana a tutti i gestori degli impianti minimi tra cui anche ad Italcave spa, Arpa Puglia ha reso i propri chiarimenti relativi al sopra menzionato parere e ribadendo che *"secondo la norma di settore sulle discariche, spetta al produttore del rifiuto la caratterizzazione di base ed anche l'individuazione della tipologia di "rifiuto regolarmente o non generato" come da allegato 5 del D.Lgs. n.36/2003 e smi. Per quanto concerne la nota ARPA Puglia prot. n.14165 del 28 02 2022 si precisa che la medesima fornisce indicazioni di carattere generale, non potendo che rimaner valido il principio di cui alla norma richiamata, secondo quanto peraltro riferito da ARPA Puglia in corso di Tavolo Tecnico del 04 07 u.s.. In particolare, il solo cambio di Comune/i di provenienza del rifiuto non determina automaticamente la necessità di procedere a nuova omologa, la valutazione della necessità della quale – a fronte di eventuali modifiche di flussi - rimane compito attribuito al produttore del rifiuto".* Viene quindi lasciata al gestore dell'impianto di TMB, che conosce rifiuti in ingresso e le caratteristiche dell'impianto, l'onere di definire il rifiuto "regolarmente generato" ai sensi della lettera a), del punto 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n.36/2003. *"Il rifiuto con codice EER 19 05 01 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB è qualificato come "regolarmente generato" ai sensi della lettera a), del punto 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n.36/2003 e smi, ove non intervenga una variazione significativa del processo di produzione che origina il rifiuto. La documentazione relativa alla richiesta di omologa del rifiuto inviata dal produttore del TMB alla*

*discarica privata dovrà contenere tale dichiarazione e sarà trasmessa anche ad AGER ed ARPA Puglia.”*

La revisione del Piano di gestione operativa della discarica (Relazione R.5.2, rev.1) contenente l'adeguamento dell'installazione alle disposizioni normative intervenute e alle prescrizioni ARPA Puglia Dap Taranto, di cui al parere prot n.35476-156 del 09/05/2022, afferisce ad un altro procedimento e cioè quello di PAUR per il progetto di modifica sostanziale dell'impianto e contestuale riesame ex art 29 octies comma 3 del TUA (ID VIA 726). Si ritiene pertanto che le modifiche del Piano di gestione operativa della discarica che contemplino elementi diversi e aggiuntivi rispetto alle previsioni sulle verifiche analitiche di conformità del rifiuto codice 19 05 01 oggetto dell'atto di indirizzo regionale dovrà essere valutata nell'ambito del procedimento di PAUR e riesame AIA ex art 29 octies comma 3 del TUA (ID VIA 726).

## **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

---

- Con nota prot. n. 248/DIR/2022 del 26 agosto 2022, in atti al protocollo regionale al n.11022 del 05/09/2022, il Gestore Italcave SpA ha inviato comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. secondo quanto stabilito dall'Atto di Indirizzo adottato dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana in data 22/07/2022, prot AOO\_090/PROT/26/07/2022/0008331, relativo alle procedure di omologa del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati regionali presso i TMB;
- Unitamente all'istanza è stata trasmessa la revisione del Piano di gestione operativa della discarica (Relazione R.5.2, rev.1) che contiene l'adeguamento alle disposizioni normative intervenute e il recepimento delle prescrizioni di cui al parere Arpa Puglia DAP Taranto prot n.35476 del 09/05/2022;
- con nota prot. n. 11196 del 07/09/2022 veniva avviato dal Servizio AIA/RIR il procedimento in oggetto,
- con nota prot n. 7846 del 20/09/2022 il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ha trasmesso il verbale della riunione del 16 settembre 2022 con la quale Arpa Puglia ha reso chiarimenti relativi al proprio parere n. 14165 del 28 febbraio 2022 con riferimento ai contenuti dell'atto di indirizzo trasmesso dal Dipartimento Ambiente della Regione Puglia con nota prot. 8331 del 26.07.2022;
- ARPA Puglia DAP Taranto con propria nota 0065853 - 32 - 28/09/2022, acquisita al protocollo regionale n.12284 del 04/10/2022, ha informato la sezione Autorizzazioni Ambientali che le modifiche del Piano di Gestione Operativa presentato da Italcave spa sono relative al procedimento di PAUR e riesame AIA- ID VIA 726.

## **BREVE DESCRIZIONE DELLA MODIFICA**

---

Ai fini di ottimizzare la gestione complessiva dell'impianto Italcave SpA e ridurre le criticità riconducibili ai tempi necessari per lo svolgimento della caratterizzazione del rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento del rifiuto indifferenziato regionale presso i TMB, il Gestore ha comunicato, con riferimento al solo codice EER 190501, di aumentare il quantitativo del lotto di rifiuti su cui eseguire la verifica di conformità, di cui all'art.7 ter del D.Lgs. n.36/2013 e smi, da 2500 tonn prescritte con D.D. n. 52/2018 della Provincia di Taranto a 5.000 t di rifiuto EER 190501

Il comma 2 dell'art. 7 ter del d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. riporta quanto segue *“La verifica di conformità, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis. ...”*. Ove per rifiuti regolarmente generati si intende quelli di cui al paragrafo 3 lett.a) dell'allegato 5 al d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. per cui *“l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti”*.

L'atto di indirizzo prot. 8331 del 26.07.2022 in merito chiarisce che *“Il rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB è qualificato come “regolarmente generato” ai sensi della lettera a), del punto 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i., ove non intervenga una variazione significativa del processo di produzione che origina il rifiuto”*.

Le materie coinvolte nel processo sono i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni del territorio regionale che conferiscono presso l'impianto TMB- su disposizione dell'Ager secondo le previsioni della L.R. n. 24/2012 e smi - ed il processo produttivo è il ciclo di biostabilizzazione utilizzato per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

Con nota prot n.7846 del 20/09/2022 trasmessa dal Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana a tutti i gestori degli impianti minimi tra cui anche ad Italcave spa, Arpa Puglia ha fornito chiarimenti rispetto ai contenuti dell'atto di indirizzo prot. 8331 del 26.07.2022 e al proprio parere in merito alla qualifica dei rifiuti prodotti dagli impianti di TMB codice EER 19 05 01 come regolarmente generati ai sensi dell'allegato 5 del d.lgs n.36/2003 e smi. (nota prot n. 14165 del 28 febbraio 2022). In particolare l'agenzia ha chiarito che *"secondo la norma di settore sulle discariche, spetta al produttore del rifiuto la caratterizzazione di base ed anche l'individuazione della tipologia di "rifiuto regolarmente o non generato" come da allegato 5 del D.Lgs. n.36/2003 e smi. Per quanto concerne la nota ARPA Puglia prot. n.14165 del 28 02 2022 si precisa che la medesima fornisce indicazioni di carattere generale, non potendo che rimaner valido il principio di cui alla norma richiamata, secondo quanto peraltro riferito da ARPA Puglia in corso di Tavolo Tecnico del 04 07 u.s.. In particolare, il solo cambio di Comune/i di provenienza del rifiuto non determina automaticamente la necessità di procedere a nuova omologa, la valutazione della necessità della quale – a fronte di eventuali modifiche di flussi - rimane compito attribuito al produttore del rifiuto".* Viene quindi lasciata al gestore dell'impianto di TMB, che conosce rifiuti in ingresso e le caratteristiche dell'impianto, l'onere di definire il rifiuto "regolarmente generato" ai sensi della lettera a), del punto 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n.36/2003. *"Il rifiuto con codice EER 19 05 01 derivante dal trattamento dei rifiuti urbani presso i TMB è qualificato come "regolarmente generato" ai sensi della lettera a), del punto 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n.36/2003 e smi, ove non intervenga una variazione significativa del processo di produzione che origina il rifiuto. La documentazione relativa alla richiesta di omologa del rifiuto inviata dal produttore del TMB alla discarica privata dovrà contenere tale dichiarazione e sarà trasmessa anche ad AGER ed ARPA Puglia."*

La revisione del Piano di gestione operativa della discarica (Relazione R.5.2, rev.1) riporta l'adeguamento dell'installazione alle disposizioni normative intervenute e alle prescrizioni ARPA Puglia Dap Taranto, di cui al parere prot n.35476-156 del 09/05/2022, che afferisce ad un altro procedimento e cioè quello di PAUR per il progetto di modifica sostanziale dell'impianto e contestuale riesame ex art 29 octies comma 3 del TUA (ID VIA 726). Si ritiene pertanto che la revisione/aggiornamento del Piano di gestione operativa della discarica che contempli elementi diversi e aggiuntivi rispetto alle previsioni sulle verifiche analitiche di conformità del rifiuto codice EER 19 05 01 oggetto dell'atto di indirizzo regionale debba essere valutata nell'ambito del procedimento di PAUR e riesame AIA ex art 29 octies comma 3 del TUA (ID VIA 726).

## **VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO**

Premesso che:

- Il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'art.29-nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che *"Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n.2251 del 29/12/2021, recante “Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA”, la discarica di Italcave s.p.a. è stata individuata come impianto di chiusura del ciclo “minimo”, cioè impianto di chiusura del ciclo rifiuti urbani riconosciuto come indispensabile ed assoggettato ad una regolazione dei costi ammessi e delle tariffe secondo MTR-2 di Arera.

Dato atto che con prot. regionale n.AOO\_090/PROT/26/07/2022/0008331 è stato trasmesso dal Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana l’Atto di Indirizzo relativo alle procedure di omologa del rifiuto derivante dal trattamento dei rifiuti urbani regionali presso i TMB pubblici in concessione.

Il campo di applicazione del citato Atto di Indirizzo è limitato alla disciplina dei conferimenti dei rifiuti con codice EER 190501, derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato regionale presso i TMB pubblici in concessione, presso le discariche private regionali le cui volumetrie sono state individuate quali funzionali alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani nel PRGRU approvato con DCR n.68 del 14 dicembre 2021 e successivamente qualificate come impianti “minimi” di chiusura del ciclo dei rifiuti con la DGR n. 2251/2021.

L’atto di indirizzo è stato emanato dal Dipartimento in quanto, in fase attuativa delle disposizioni recate dalla DGR n.2251 del 29 dicembre 2021, sono state riscontrate da AGER e dai gestori delle discariche private alcune criticità riconducibili ai tempi necessari per lo svolgimento della caratterizzazione del rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento del rifiuto indifferenziato regionale presso i TMB, considerata la prescrizione impartita nei provvedimenti di AIA delle medesime discariche che fissa un limite quantitativo (es. 2.500 t) per lo svolgimento periodico della verifica di conformità del rifiuto (art.7 ter Verifica di conformità - D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.).

Vista la nota del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana prot n. 7846 del 20/09/2022 con cui è stato trasmesso il verbale della riunione del 16 settembre 2022 durante la quale Arpa Puglia ha reso chiarimenti relativi al proprio parere n. 14165 del 28 febbraio 2022 con riferimento ai contenuti dell’atto di indirizzo trasmesso dal Dipartimento Ambiente della Regione Puglia con nota prot. 8331 del 26.07.2022;

Vista la nota di Ager Puglia prot n. 10932 del 16 /11/2022 con la quale si precisa che le disposizioni di cui all’atto di indirizzo del 22 luglio 2022 trovano applicazione anche alle omologhe pendenti al fine di scongiurare eventuali criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti della frazione secca residua;

Premesso quanto sopra e considerato che:

- l’atto di indirizzo inquadra come modifica non sostanziale del provvedimento di AIA, l’aumento del quantitativo del lotto di rifiuti codice EER 190501 su cui eseguire periodicamente la verifica di conformità, di cui all’art.7 ter del D.Lgs. n.36/2013 e smi,
- la variazione della prescrizione AIA in esame - ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. 152/06 e smi nonché della DGR n. 648/2011 – è inquadrabile come “modifica non sostanziale” atteso che la stessa non implica l’introduzione di nuove operazioni di smaltimento/recupero (D o R) o di nuovi codici EER di rifiuti pericolosi rispetto al provvedimento autorizzativo, non prevede l’aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e non modifica il quadro emissivo autorizzato,
- la modifica non è relativa all’estensione o all’adeguamento tecnico finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali della discarica, la stessa quindi non ricade nel campo di applicazione dell’art. 6 commi 9 e 9-bis del d.Lgs. 152/06 e smi,
- la modifica ha caratteristiche tali da non ricadere nella definizione di cui all’art. 5 comma 1 lett. I-bis del d.lgs.152/06 e smi,
- La revisione del Piano di Gestione Operativa presentato da Italcave spa (Relazione R.5.2 rev1) allegato all’istanza di modifica non sostanziale, non può essere analizzata nell’ambito del procedimento de quo di modifica non sostanziale (ID AIA 2549), in quanto fa riferimento ad altro procedimento ovvero PAUR per modifica sostanziale e contestuale riesame ex art 29 octies comma 3 del TUA (ID VIA 726);
- l’aggiornamento del titolo autorizzativo AIA è, pertanto, riferito unicamente alla modifica del limite quantitativo, nella misura di 5.000 t (in luogo delle 2.500 t previste), per lo svolgimento periodico della verifica di conformità del rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB pubblici in concessione, posta in capo al gestore della discarica, ai sensi degli artt.7-ter e 11 D.Lgs. 36/2003 e ss.mm. e ii.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'inserimento delle nuove prescrizioni al paragrafo 6.1.1d dell'allegato A della Determinazione Dirigenziale n. 52 del 17 aprile 2018 come di seguito numerate:

6. Il gestore ai fini della verifica di conformità del rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB pubblici in concessione dovrà rispettare quanto previsto dagli artt.7-ter e 11 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm. e ii. e dall'Atto di Indirizzo prot. AOO\_090/PROT/26/07/2022/0008331 del 22/07/2022.
7. La verifica di conformità del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB da conferire deve essere eseguita dal gestore della discarica per ogni lotto da 5.000 tonnellate, riferito allo stesso codice ed allo stesso produttore. In particolare, la verifica di conformità dovrà essere eseguita in corrispondenza del primo conferimento del lotto da 5.000 tonnellate. Ai fini della suddetta verifica, il carico in arrivo deve essere sottoposto a campionamento e posto in prestoccaggio per il tempo tecnico necessario ad ottenere i risultati delle analisi del campione. In casi di esito positivo delle analisi, il rifiuto potrà essere ammesso a smaltimento in discarica e preso in carico dallo smaltitore, altrimenti il rifiuto non potrà essere ammesso allo smaltimento ed il carico dovrà essere respinto con relativa annotazione sul formulario che ha accompagnato lo stesso presso l'impianto di destinazione ed il Gestore dovrà comunicare la mancata ammissione dei rifiuti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
8. Per le verifiche di conformità dei successivi lotti da 5.000 t del rifiuto del rifiuto EER 19 05 01 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB ed al fine di garantire i conferimenti senza soluzione di continuità, le stesse devono essere effettuate subito prima del raggiungimento del quantitativo pari a 5.000 t di rifiuti conferiti riferiti allo stesso codice ed allo stesso produttore (ovvero il tempo minimo necessario a consentire la verifica, nell'ordine di 10 giorni in anticipo rispetto alla data presumibile di completamento del lotto di 5.000 t. La verifica in questione si riterrà rappresentativa del lotto successivo di 5.000 t).
9. La discarica dovrà terminare le verifiche del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB nel termine massimo di 7 giorni lavorativi.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

La Funzionaria PO AIA

**Ing. M. Gabriella SFRECOLA**

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal Servizio.

PO COORDINAMENTO AIA

**Ing. Michela INVERSI**

---

#### **La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR**

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta, in considerazione di quanto riportato nell'atto di indirizzo del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana del 22/07/2022 prot.n. AOO\_090/PROT/26/07/2022/0008331.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in

tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

**di prendere atto delle seguenti modifiche non sostanziali comunicate dal gestore Italcave spa, ai sensi dell'art 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, della DGR n. 648/2011 e dell'atto di indirizzo prot. AOO\_090/PROT/26/07/2022/0008331 del 22/07/2022:**

- di svolgere, a partire dalla data di notifica del provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale AIA, la verifica di conformità, in corrispondenza del primo conferimento di ogni lotto da 5.000 t, a ripetersi, di seguito, periodicamente per i lotti successivi, prima del raggiungimento del quantitativo pari a 5.000 t del rifiuto con codice EER 19 05 01, derivante dal trattamento del rifiuto indifferenziato regionale presso i TMB pubblici in concessione, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo regionale prot. AOO\_090/PROT/26/07/2022/0008331 del 22/07/2022 e successiva nota prot n. 7846 del 20/09/2022;
- di disporre che le predette norme condivise di cui all'atto di indirizzo prot. AOO\_090/PROT/26/07/2022/0008331 del 22/07/2022 trovino applicazione alle procedure di omologa pendenti ,

**di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'inserimento delle nuove prescrizioni, come di seguito numerate, al paragrafo 6.1.1d dell'allegato A "Prescrizione generali sul conferimento in discarica" della D.D n. 52 del 17 aprile 2018 della Provincia di Taranto:**

6. Il gestore ai fini della verifica di conformità del rifiuto con codice EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB pubblici in concessione dovrà rispettare quanto previsto dagli artt.7-ter e 11 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm. e ii. e dall'Atto di Indirizzo prot. AOO\_090/PROT/26/07/2022/0008331 del 22/07/2022 e successiva nota prot n. 7846 del 20/09/2022;
7. La verifica di conformità del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB da conferire deve essere eseguita dal gestore della discarica per ogni lotto da 5.000 tonnellate, riferito allo stesso codice ed allo stesso produttore. In particolare, la verifica di conformità dovrà essere eseguita in corrispondenza del primo conferimento del lotto da 5.000 tonnellate. Ai fini della suddetta verifica, il carico in arrivo deve essere sottoposto a campionamento e posto in prestoccaggio per il tempo tecnico necessario ad ottenere i risultati delle analisi del campione. In casi di esito positivo delle analisi, il rifiuto potrà essere ammesso a smaltimento in discarica e preso in carico dallo smaltitore, altrimenti il rifiuto non potrà essere ammesso allo smaltimento ed il carico dovrà essere respinto con relativa annotazione sul formulario che ha accompagnato lo stesso presso l'impianto di destinazione ed il Gestore dovrà comunicare la mancata ammissione dei rifiuti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i..
8. Per le verifiche di conformità dei successivi lotti da 5.000 t del rifiuto del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB ed al fine di garantire i conferimenti



senza soluzione di continuità, le stesse devono essere effettuate subito prima del raggiungimento del quantitativo pari a 5.000 t di rifiuti conferiti riferiti allo stesso codice ed allo stesso produttore (ovvero il tempo minimo necessario a consentire la verifica, nell'ordine di 10 giorni in anticipo rispetto alla data presumibile di completamento del lotto di 5.000 t. La verifica in questione si riterrà rappresentativa del lotto successivo di 5.000 t).

9. La discarica dovrà terminare le verifiche del rifiuto EER 190501 derivante dal trattamento dei rifiuti indifferenziati regionali presso i TMB nel termine massimo di 7 giorni lavorativi.

**di stabilire che:**

1. l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
2. la revisione del Piano di Gestione Operativa presentato da Italcave spa (Relazione R.5.2 rev1) allegato all'istanza di modifica non sostanziale, non può essere analizzata nell'ambito del procedimento *de quo* di modifica non sostanziale, in quanto contenete elementi aggiuntivi ai fini dell'adeguamento dell'installazione alle disposizioni normative intervenute e alle prescrizioni del parere Arpa Puglia Dap Taranto prot n.35476-156 del 09/05/2022 riferite ad altro procedimento ovvero PAUR per modifica sostanziale e contestuale riesame ex art 29 octies comma 3 del TUA (ID VIA 726);
3. il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determinazione Dirigenziale n. 52 del 17 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni, non in contrasto con il presente provvedimento;
4. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
5. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*" e s.m.i.";
6. il presente provvedimento:
  - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo;
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;

**di precisare** che, tenuto conto che il presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 52 del 17 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni;

**di prendere atto** che il Gestore con nota prot. n. 248/DIR/2022 del 26 agosto 2022 ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria, determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12.01.2018;

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

**di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al Gestore "Italcave spa" con sede in Taranto alla via per Statte n. 600, italcave@italcave.it;

**di trasmettere** il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, al Dipartimento di prevenzione ASL di Taranto, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Taranto, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., viene emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 16 facciate;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio AIA/RIR

**Ing. Luigia BRIZZI**

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La Funzionaria PO AIA  
**ing. M. Gabriella Sfrecola**